



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 15/15/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ NOI TV S.R.L. FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE IN AMBITO LOCALE “NOI TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006 ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 recante l'adozione del *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999, recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, recante *“Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Campania, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia e Comitato provinciale per le comunicazioni Trento”*;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Toscana 25 giugno 2002, n. 22, recante *“Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni”*;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l'attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell'ambito della Regione Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

In data 22 settembre 2014, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha reso note le risultanze dell'attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiotelevisiva dalle quali è emerso che l'emittente "Noi Tv" ha trasmesso pubblicità non segnalata e non chiaramente riconoscibile come tale, nei giorni 14 e 15 ottobre 2013 nelle seguenti fasce orarie:

14 ottobre 2013: 19:00-20:00, 21:00-22:00 e 15 ottobre 2013: 19:00-20:00, 20:00-21:00. Con atto di contestazione n. 10/2014 del 23 settembre 2014, notificato in data 24 settembre 2014, il Co.re.Com. ha contestato alla società Noi Tv s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Noi Tv", la presunta violazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP nei giorni 14 e 15 ottobre 2013.

2. Deduzioni della società

La società Noi Tv s.r.l. ha prodotto, in data 20 ottobre 2014, una memoria difensiva nella quale riconosce di aver violato le disposizioni indicate nell'atto di contestazione con riferimento ai giorni 14 e 15 ottobre 2013.

La parte ha, altresì, comunicato che all'epoca dei fatti la sede dell'emittente era stata trasferita, come risulta dalla richiesta di autorizzazione allo spostamento del ponte radio quale atto del passaggio da uno studio all'altro. Il trasloco della sede ha comportato il progressivo trasferimento degli impianti e delle attrezzature e, per qualche settimana, la normale attività della televisione si è svolta sia nella vecchia sede sia nella nuova, provocando disagi organizzativi ed operativi. Questa evenienza ha prodotto un aggravio delle attività ed una improvvisata distribuzione delle incombenze nello svolgimento delle funzioni degli addetti alla televisione. Nel periodo in questione, si è pertanto determinato un minore controllo nella gestione di attività, quali l'indicazione di pubblicità, e nella messa in onda di comunicazioni commerciali..

La parte ha evidenziato, altresì, che l'emittente ha sempre osservato la normativa in materia confidando, per il caso di specie, nel riconoscimento dell'errore scusabile.

Il bilancio per l'esercizio finanziario 2013 della società Noi Tv s.r.l. ha presentato perdite pari a circa 50.000 euro: l'entità contenuta della perdita, a fronte di una riduzione nei ricavi da raccolta pubblicitaria, è legata al contenimento dei costi derivante dalla operazione di ristrutturazione aziendale iniziata nel corso del 2012 e proseguita nell'esercizio successivo.

3. Valutazioni dell'Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha ritenuto di confermare la sussistenza della violazione in considerazione della circostanza che i giorni oggetto della contestazione sono il 14 e il 15 ottobre 2013 mentre risulta che l'effettivo trasloco sia avvenuto in data successiva. Nel rilevare che sussistono i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il Comitato, in considerazione delle difficoltà economiche della società, propone l'applicazione di una sanzione nella misura pari al minimo edittale.

A seguito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, incombendo sull' esercente la responsabilità di conformare la propria condotta al quadro normativo vigente che, nel caso di specie, comporta l'obbligo di rendere il messaggio pubblicitario chiaramente riconoscibile e distinguibile dal resto della programmazione.

Di conseguenza, si ritiene di accogliere la proposta del Co.re.Com. Toscana e di disporre l'irrogazione di una sanzione pari al minimo edittale, moltiplicata per il numero di giornate di programmazione riportate nell'atto di contestazione nei confronti della società Noi Tv s.r.l., in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura del minimo edittale, moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, pari a due, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni, e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario/orario, deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La società in questione ha dichiarato di non essere mai incorsa in passato in violazioni analoghe e di aver posto in essere comportamenti intesi a prevenire ulteriori violazioni.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 1.121.638,00 (ultimo dato disponibile da Informativa Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione moltiplicato per il numero di giornate di programmazione, pari a due, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Noi Tv s.r.l., con sede legale in Barga (Lu), Via del Ciocco, n. 6, c.a.p. 55051, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Noi Tv, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantaseimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni.

INGIUNGE



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 15/15/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 15/15/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani